

## Newsalert

Dipartimento Fiscale, Newsflash dell'8 gennaio 2019

Modifiche al regime di deduzione degli interessi passivi introdotte dal D.lgs. 29 novembre 2018, n. 142 (c.d. "Decreto ATAD")

## Introduzione

L'art. 1 del D.lgs. 29 novembre 2018, n. 142, pubblicato in G.U. il 28 dicembre 2018 (il "**Decreto ATAD**") - volto a recepire le Direttive 2016/1164/UE e 2017/952/UE - ha sostituito l'art. 96 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ("**TUIR**"), introducendo rilevanti modifiche al regime di deduzione degli interessi passivi previsto dalla norma, senza tuttavia modificarne il complessivo impianto di funzionamento.

Il nuovo regime troverà applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Va inoltre rilevato che, sebbene con una tecnica legislativa peculiare, la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata in G.U. il 31 dicembre 2018 (la "**Legge di Bilancio 2019**") ha ripristinato la deducibilità integrale degli interessi passivi relativi a finanziamenti ipotecari stipulati da società di gestione immobiliare.

## Il novellato regime di deduzione degli Interessi Passivi

Ai sensi del novellato art. 96 TUIR, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, ivi inclusi quelli capitalizzati nel valore dei beni materiali e immateriali (gli "**Interessi Passivi**"), sono deducibili in ciascun periodo di imposta:

- (i) nel limite degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati (gli "**Interessi Attivi**") di periodo, ovvero, degli Interessi Attivi riportati da precedenti periodi di imposta; e
- (ii) per l'eccedenza, nel limite del 30% del risultato operativo lordo ("**ROL**") di periodo, nonché del 30% del ROL riportato da precedenti periodi d'imposta, il quale è determinato sulla base degli elementi di conto economico che compongono il valore e il costo della produzione - con esclusione degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, nonché dei canoni di locazione finanziaria - assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito d'impresa.

Gli Interessi Passivi indeducibili nel periodo di imposta di competenza, in quanto eccedenti i predetti limiti, continuano ad essere illimitatamente riportabili e deducibili nei successivi periodi di imposta nel limite dell'ammontare degli Interessi Attivi e del ROL non utilizzati per la deduzione degli Interessi Passivi maturati nel periodo di imposta di competenza.

Il nuovo art. 96 TUIR precisa altresì che gli Interessi Attivi e gli Interessi Passivi ai quali risulta applicabile la predetta disciplina sono quelli qualificati come tali ai sensi dei principi contabili adottati dall'impresa e per i quali tale qualificazione sia confermata dai decreti di coordinamento fra principi contabili e reddito d'impresa.

## Il ROL “fiscale”

Una delle principali novità introdotte dal novellato art. 96 TUIR, riguarda le modalità di determinazione del ROL, il quale passa da un valore di derivazione contabile ad un valore di derivazione fiscale (c.d. ROL “fiscale”).

Ai sensi della nuova formulazione dell'art. 96, comma 4, TUIR, infatti, il ROL non sarà più determinato sulla base del valore contabile delle voci rilevanti di cui alle lettere A) e B) del conto economico ex art. 2425 del Codice Civile, bensì sulla base del valore delle medesime voci assunto nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito d'impresa.

Per l'effetto, da un lato, potranno concorrere alla formazione del ROL “fiscale” taluni elementi reddituali che non transitano a conto economico (e.g. costo annuo relativo al TFR che per i soggetti IAS include anche le *actuarial gains and losses* contabilizzate nell'*other comprehensive income*) e, dall'altro, non concorreranno alla formazione dello stesso gli elementi che – pur transitando a conto economico - non sono soggetti ad imposizione (e.g. quali i componenti di conto economico relativi a stabili organizzazioni estere soggette al regime della *branch exemption*).

## Interessi e oneri capitalizzati

Una ulteriore novità rispetto al previgente regime, è costituita dalla rilevanza ai fini dell'applicazione dell'art. 96 TUIR degli Interessi Passivi oggetto di capitalizzazione nel valore di beni materiali o immateriali ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUIR.

La Relazione illustrativa al Decreto ATAD chiarisce che tali interessi passivi e oneri finanziari concorreranno in ogni caso – e integralmente - alla formazione del costo fiscale del bene sul quale sono stati capitalizzati.

## Il riporto delle eccedenze

Rilevanti modifiche sono state apportate anche con riferimento al regime di riporto delle eccedenze di Interessi Attivi e di ROL.

Innovando rispetto alla previgente disciplina, infatti, il novellato art. 96, comma 6, TUIR, prevede che:

- (i) gli eventuali Interessi Attivi non utilizzati ai fini della deduzione degli Interessi Passivi sono illimitatamente riportabili per la deduzione degli Interessi Passivi maturati in successivi periodi di imposta. Peraltro, sempre innovando rispetto alla previgente disciplina, l'eventuale eccedenza di Interessi Attivi realizzata da un soggetto partecipante al regime di consolidato fiscale potrà essere utilizzata per dedurre eccedenze di Interessi Passivi indeducibili generati da un altro soggetto partecipante al medesimo consolidato fiscale;

- (ii) le eventuali eccedenze di ROL – in precedenza, illimitatamente riportabili – divengono ora riportabili ad incremento del ROL degli esercizi successivi solamente per cinque periodi di imposta. A tali fini, si considerano prioritariamente utilizzate in compensazione le eccedenze di ROL maturate nel periodo di imposta più recente (c.d. metodo FIFO).

## Società progetto

Il novellato art. 96, commi da 8 a 11, TUIR, modifica altresì il regime di deducibilità degli Interessi Passivi per le c.d. società progetto, prevedendo il passaggio da un criterio di esclusione di tipo “soggettivo” (applicabile a tutte le società progetto ex art. 156, D.lgs. n. 163/2006) ad un criterio più restrittivo di esclusione di tipo “oggettivo”.

Ai sensi della nuova disciplina, sono integralmente deducibili gli Interessi Passivi sostenuti da qualunque soggetto in relazione a prestiti volti a finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine (“**Piplt**”) a condizione che:

- (i) tali Interessi Passivi siano garantiti esclusivamente da beni appartenenti al gestore del Piplt ed afferenti al medesimo Piplt;
- (ii) il gestore del Piplt sia fiscalmente residente in uno Stato dell’Unione Europea; e
- (iii) i beni utilizzati per la realizzazione del Piplt ovvero i beni oggetto del medesimo Piplt si trovino in uno Stato dell’Unione Europea.

## Il regime transitorio

L’art. 13 del Decreto ATAD prevede talune disposizioni di carattere transitorio al fine di regolare il passaggio dal previgente al nuovo regime di deduzione degli Interessi Passivi. In particolare, l’art. 13 dispone in sintesi quanto segue:

- (i) gli Interessi Passivi non dedotti fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 possono essere dedotti nei successivi periodi di imposta sia con le eventuali eccedenze di ROL “fiscale”, sia con le eventuali eccedenze di Interessi Attivi di competenza;
- (ii) le variazioni fiscali in aumento o diminuzione operate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, su voci che sono già state rilevate contabilmente in precedenti periodi di imposta, non rileveranno ai fini della determinazione del ROL “fiscale”;
- (iii) le voci del valore e dei costi della produzione rilevate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 che rappresentano una sopravvenienza attiva o passiva rispetto a voci che sono state già rilevate precedentemente a tale periodo di imposta concorrono alla formazione del ROL sulla base del valore contabile (e non fiscale);
- (iv) a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, gli Interessi Passivi sostenuti su prestiti contratti anteriormente al 17 giugno 2016 – la cui durata o il cui importo non sono stati modificati successivamente a tale data – sono deducibili fino a concorrenza della somma tra le eccedenze di ROL (contabile) generato fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 e ROL “fiscale”.

## La deduzione degli interessi passivi su finanziamenti ipotecari per le società di gestione immobiliare

La Legge di Bilancio 2019 ha ripristinato - nelle more della mancata adozione della normativa sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari - la deducibilità integrale degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione

sostenuti da società di gestione immobiliare, abrogata dal Decreto ATAD, che pertanto non sarebbero soggetti alle limitazioni di cui all'art. 96 TUIR. Infatti, il comma 7 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019 dichiara applicabili e fatti salvi gli effetti dell'art. 1, comma 36, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizione che è stata abrogata, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, dal Decreto ATAD.

Permangono inoltre alcuni dubbi circa la compatibilità della conferma di tale regime agevolativo con i principi stabiliti dalla Direttiva ATAD, la quale non autorizza specifiche deroghe al regime ordinario di deduzione degli Interessi Passivi in favore delle società immobiliari.

## Ulteriori esclusioni

Il nuovo regime di deducibilità degli Interessi Passivi sopra descritto non trova applicazione agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi assicurativi, per le quali si applicano specifiche disposizioni.

\* \* \*

*Per ogni eventuale chiarimento si prega di contattare il Dipartimento Fiscale all'indirizzo [tax@chiomenti.net](mailto:tax@chiomenti.net)*